

## **DISCIPLINARE PER L'ACCREDITAMENTO DI CASE FAMIGLIA PER MINORENNI**

### **Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi**

Il presente disciplinare è relativo alla definizione delle Case Famiglia per minorenni, che s'inseriscono nella rete dei Servizi sociali, sociosanitari e sanitari di supporto e tutela del minore e della sua famiglia.

La Casa Famiglia per minorenni (c.f.r. All. A della D.G.R. 53572015 scheda strutture n. 12) – da qui indicata con C.F.– è un luogo d'accoglienza organizzato da una coppia/famiglia, che, inserendo la propria scelta in un più ampio quadro d'interesse alla promozione e sviluppo dell'affido e dell'accoglienza, coniuga la propria propensione ad accogliere, condividere ed educare con un'adeguata professionalità e che è stata valutata idonea all'affido da parte dell'equipe affido competente. La professionalità è rappresentata dallo stile di lavoro in equipe e con i Servizi, dalla supervisione e formazione dal punto di vista psicologico ed educativo, dall'utilizzo di strumenti di osservazione e di aggiornamento scritti, dalla collaborazione con l'educatore che opera stabilmente nella C.F.

La C.F. garantisce al minore la possibilità di continuare a vivere in una famiglia nel momento in cui deve essere allontanato dalla propria, offrendogli protezione, accudimento, relazioni affettive e intervento educativo (cura di sé e della relazione con l'altro, istruzione e formazione, socializzazione, educazione all'affettività e alla sessualità, cura della salute, degli aspetti legali, contenimento, ...), utili alla corretta crescita, in temporanea sostituzione delle cure genitoriali.

### **Art. 2 – Destinatari**

La C.F. accoglie, anche in urgenza, minori (intendendo, in caso di prosieguo dell'affido al Servizio Sociale, anche ragazzi tra i 18 e i 21 anni) maschi e femmine di qualunque nazionalità, in situazione di rischio o pregiudizio, prioritariamente fra 0 e 10 anni, in carico ai Servizi Sociali Territoriali (per il Comune di Genova Ambiti Territoriali Sociali e Ufficio Cittadini Senza Territorio), per i quali sia stata valutata e prevista la necessità, anche rispetto al rischio di ulteriore danno, di un allontanamento temporaneo dal nucleo familiare, non in grado di assicurare al minore adeguata cura ed educazione per un'idonea crescita fisica, affettiva e cognitiva.

Il numero dei minorenni accolti è non superiore a cinque, compresi eventuali bambini e ragazzi in affido presso la coppia genitoriale della casa famiglia che sono da riconsiderare come inserimenti in casa famiglia. Per conservare una dimensione familiare, il numero di

minorenni in casa famiglia non deve essere superiore a 8 (intendendo, in caso di prosieguo dell'affido al Servizio Sociale, anche ragazzi tra i 18 e i 21 anni), compresi i figli minorenni della coppia.

### **Art. 3 – Requisiti e modalità per l'accreditamento**

Possono presentare istanza di accreditamento tutte le Case Famiglia collocate nel territorio del Comune di Genova rispondenti alle caratteristiche di cui all'Art. 1 del presente disciplinare e in possesso dei seguenti requisiti:

- Carta dei Servizi
- Progetto di Gestione di Casa Famiglia per minorenni;
- autorizzazione al funzionamento per Casa Famiglia per minorenni;
- adesione a un ente legalmente riconosciuto con caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa d'Utilità Sociale (ONLUS);
- aver avuto, al momento dell'avvio della C.F., almeno due anni di esperienza come famiglia affidataria valutata positivamente dall'equipe affido competente e aver svolto un periodo di affiancamento con una Casa Famiglia già funzionante per almeno 30 ore complessive;
- almeno uno dei due genitori dedicato prevalentemente alla Casa Famiglia.

L'ammissione alla presente procedura di accreditamento è, altresì, subordinata al possesso da parte dei genitori dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i, nonché di tutti i requisiti dettagliatamente riportati sul modulo FAC-SIMILE DICHIARAZIONI (allegato 2) che i soggetti concorrenti, a pena della non ammissione alla procedura di accreditamento, dovranno produrre.

È necessario, infatti, che i genitori di Casa Famiglia non abbiano a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, non siano stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Ai genitori di Casa Famiglia si applica quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet", che prevede l'interdizione perpetua da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni chiunque sia

condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”) per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia.

Tali dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000 dai genitori e dal rappresentante legale della Onlus, consapevoli della responsabilità che assumono e delle sanzioni penali stabilite all’art. 76 dell’anzidetto DPR nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci, dovranno, pena la non ammissione alla procedura di accreditamento, contenere dettagliatamente tutti i dati richiesti ed essere corredate della copia fotostatica di un valido documento dei sottoscrittori.

Nello specifico, i genitori della C.F., tramite istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Genova e sottoscritta da entrambi e dal rappresentante legale dell’Onlus, possono chiedere di essere accreditati corredando la propria domanda (allegato 1 “Modello di domanda”) con la seguente documentazione:

- fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, dei genitori della C.F. e del legale rappresentante dell’Ente Onlus cui la stessa aderisce;
- dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR. 445/2000 relativa ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (allegato 2: “Fac-simile dichiarazione”);
- Carta dei Servizi e Progetto di gestione;
- Statuto dell’Ente Onlus e, se non già indicato nello stesso, atto di adesione della C.F. al medesimo;
- dichiarazione indicante il genitore prevalentemente dedicato alla C.F. e l’attività lavorativa di entrambi i genitori di C.F, comprendente le sedi e orari di lavoro;
- copia del presente Disciplinare siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dai genitori e dal legale rappresentante del soggetto Onlus.

La procedura di accreditamento si sviluppa attraverso azioni di verifica della completezza e della adeguatezza della documentazione allegata all’istanza.

È prevista la valutazione dell’idoneità all’esperienza di Casa Famiglia da parte del Servizio Affidato del Comune di Genova, basata su specifico colloquio e visita domiciliare. Tale valutazione sarà mirata a considerare, in particolare:

- le precedenti esperienze di affidamento (con contatti con i competenti Servizi nel caso in cui la valutazione dell’idoneità all’affidamento non sia stata effettuata dal Comune di Genova);
- le capacità riguardo alla generazione di legami e alla preparazione e supporto al “distacco”, con particolare riguardo al sostegno del rapporto genitori/figli e al

mantenimento di un positivo equilibrio nei rapporti interni a tutta la famiglia, resi “instabili” dall’ingresso/uscita di suoi membri, seppur temporanei;

- la propensione e la capacità di rapporto e positiva collaborazione con i Servizi;
- il periodo di affiancamento svolto presso una Casa Famiglia già funzionante.

L’accreditamento costituisce l’inizio di un percorso di miglioramento continuo che, promosso e coordinato dalla Direzione Politiche Sociali, coinvolge i professionisti dei Servizi Sociali territoriali e delle C.F. accreditate, finalizzato a definire sempre più precisamente il modello di servizio. La partecipazione dei genitori delle C.F. agli incontri di confronto su tale modello di servizio deve essere costante (ammesso non oltre il 30% delle ore di assenza) ed è requisito per il mantenimento dell’accreditamento.

#### **Art. 4 – Carta dei servizi e Progetto di gestione**

Le C.F. adottano la Carta dei Servizi, redatta secondo il disposto del D.L. 1/2012 convertito in legge con L. 27/2012, cd decreto liberalizzazioni, e il Progetto di gestione che deve descrivere le modalità attuative del servizio rispetto alle caratteristiche descritte nel presente disciplinare; nel Progetto di Gestione deve anche essere indicato il luogo dove è conservata la documentazione da esibire alla Direzione Politiche Sociali in caso di verifica, monitoraggio e controllo della corretta prestazione del servizio, dell’adempimento alle prescrizioni, della congruità delle prestazioni rese rispetto al contratto, al Disciplinare di accreditamento, al Progetto di Gestione e alla Carta dei Servizi.

Si descrivono di seguito gli elementi caratterizzanti il servizio ai sensi dei provvedimenti normativi di settore.

#### **a) Struttura (requisiti autorizzazione al funzionamento – sintetica descrizione degli ambienti)**

Le C.F. sono collocate nel territorio genovese e organizzate presso l’abitazione in cui vivono stabilmente i genitori di C.F. con la propria famiglia e:

- hanno le caratteristiche di un appartamento di civile abitazione e sono collocate in stabili ad uso abitativo, facilmente accessibili con i mezzi pubblici;
- corrispondono agli standard previsti dalla normativa, fatte salve eventuali successive modifiche della stessa (spazi individuali, camere e locali comuni per il gioco e per lo studio, cucina, servizi igienici, ...);
- sono allestite in modo confortevole e adeguato alle esigenze e al numero dei componenti della famiglia e dei minori accolti e offrono la possibilità di personalizzare gli ambienti.

Particolare attenzione è dedicata agli aspetti della sicurezza, in relazione all'età e alle problematiche degli ospiti e alle caratteristiche strutturali della C.F. (es. medicinali di pronto soccorso sotto chiave, pellicola antisfondamento su vetri, cancelletti sulle scale in presenza di bambini piccoli, ...).

La C.F. è mantenuta in condizioni igienico sanitarie adeguate ed allestita in modo da garantire la salubrità e l'ordine degli ambienti, la corretta manutenzione degli stessi e delle attrezzature, prevedendone la sostituzione in caso di usura.

**b) Impegno dei genitori di C.F. (tipo-orario-sede dell'attività lavorativa svolta, cadenza della supervisione)**

L'intervento della Casa Famiglia per minorenni è orientato all'accoglienza, alla protezione, alla cura, allo sviluppo delle relazioni affettive e al supporto educativo del minore e finalizzato al rientro dello stesso nel proprio nucleo o all'accompagnamento verso altre tipologie di accoglienza familiare.

I genitori di C.F. devono aver sviluppato, attraverso lo specifico percorso di elaborazione di esperienze di affidamento precedenti, peculiari capacità sia riguardo alla generazione di legami e preparazione e supporto del "distacco", sia nel sostenere il rapporto genitori/figli e mantenere un positivo equilibrio nei rapporti interni a tutta la famiglia, resi "instabili" dall'ingresso/uscita dei minori accolti.

I genitori di C.F. devono curare l'accoglienza ed il percorso dei minori accolti secondo le procedure previste e in accordo con gli operatori, tenendo conto, se non vi è stata pronuncia ai sensi degli art. 330 e 333 del Codice Civile, delle indicazioni dei genitori, osservando le prescrizioni stabilite dall'Autorità Giudiziaria ed informando prontamente l'ATS o l'UCST, nel caso d'urgenza e gravità.

Per conservare una dimensione familiare, i genitori di C.F. garantiscono che nella propria C.F. non abitino più di otto minori, intendendo con tale termine tutti i minori di cui all'art. 2, i figli minorenni della coppia ed eventuali minori in affidamento familiare (che comunque saranno considerati come inserimenti in casa famiglia).

La coppia genitoriale conserva le proprie abitudini e relazioni sociali durante l'esperienza di C.F. e valorizza in maniera peculiare la presenza dei propri figli, che insieme ai genitori costituiscono la famiglia allargata che accoglie.

I genitori di C.F. garantiscono la sussistenza del proprio nucleo familiare indipendentemente dall'attività di C.F. e s'impegnano ad utilizzare l'importo delle rette percepite per quanto necessario all'accoglienza dei minori inseriti in C.F.

La gestione della C.F. è curata da entrambi i componenti della coppia, ma uno dei due è prevalentemente dedicato alla C.F. e pertanto la sua eventuale attività lavorativa ha un nastro lavorativo pari a circa 18/20 ore settimanali o comunque con equiparabile impatto sulla gestione della C.F., è svolta in orari compatibili con la gestione della C.F., secondo specifica valutazione del Servizio Affidato (per garantire tempi di colloqui con Servizi, scuole .., per la partecipazione al Gruppo di coordinamento con il Servizio Affidato, ..), con flessibilità oraria e/o possibilità di fruire di permessi (per accompagnamento all'ingresso del bambino nella famiglia, in particolare nell'accoglienza di neonati o bambini di età inferiore ai tre anni, per eventuali periodi di malattia,..).

La complessità dell'impegno richiesto ai genitori nella gestione della C.F. e nella realizzazione dei singoli percorsi educativi richiede una specifica competenza e aggiornamento, pertanto partecipano agli incontri organizzati e calendarizzati dal Servizio Affidato e ad attività formative curate da personale qualificato con formazione specifica, anche organizzate dal Comune di Genova, almeno 10 ore annue, su temi inerenti l'attività della C.F. e gli interventi educativi, quali:

- maltrattamento e abuso
- attaccamento e distacco
- affettività e sessualità
- disturbi dell'alimentazione
- gestione delle accoglienze in urgenza.

La C.F. attiva, inoltre, percorsi di supervisione a cadenza almeno mensile, curata da personale qualificato con formazione specifica.

I genitori e l'educatore della C.F. in quanto "operanti in attività di pubblico interesse", hanno divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese ai minori accolti in C.F.

**c) Presenza dell'educatore e collaborazione di volontari (specificando titolo di studio e schema presenza settimanale dell'educatore)**

La Casa Famiglia si avvale del supporto di un educatore per almeno dieci ore settimanali, che deve essere dotato dei titoli previsti dalla D.G.R. n. 535 del 27/03/2015, come integrata dalla DGR 488/2016.

Per la cura e pulizia degli ambienti e le più complessive attività domestiche la C.F. può valutare se, oltre al diretto impegno dei genitori di C.F., avvalersi di un collaboratore familiare e/o di volontari.

I volontari (animatori, tirocinanti, volontari di servizio civile, singoli, famiglie in appoggio, ...) che supportano la C.F. intervengono in via complementare e non sostitutiva dei genitori della C.F. e dell'educatore e concordano con gli stessi i tempi ed i modi del loro intervento in linea con le finalità e le attività della C.F. I genitori e l'Ente in cui è inserita la C.F. ne promuovono la partecipazione a occasioni formative.

Nel caso in cui la C.F. raccolga/intraveda l'interesse/disponibilità di un volontario a un'esperienza di affido familiare strutturata, indirizza gli interessati al Servizio Affido del Comune di Genova.

Nel primario interesse della tutela dei minori e trattandosi dell'espletamento di attività di pubblico interesse, i genitori di C.F. valutano l'idoneità di quanti, personale e volontari, operano nella stessa a contatto diretto con i minori e con continuità, tramite colloqui e la raccolta dei curriculum e dell'autocertificazione relativa a carichi pendenti e casellario giudiziario, escludendo la compatibilità a tale ruolo in presenza di eventuali pendenze relative a reati connessi all'attività svolta ed in particolare a molestie, maltrattamenti e/o abusi a carico di terzi.

Ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra.

**d) Organizzazione e gestione (organizzazione quotidiana, periodi di vacanza, assistenza ospedaliera, ...)**

La C.F. garantisce l'accoglienza ai minori tutti i giorni dell'anno 24/24 ore, con la costante presenza di uno dei due genitori di C.F. o dell'educatore o (in caso di loro assenza temporanea e di breve durata) di un adulto di riferimento fra quelli indicati nel progetto di gestione della C.F. L'accoglienza è sviluppata con una modalità flessibile nei tempi e negli spazi, soprattutto in relazione a situazioni d'urgenza, orientandola al minore accolto, al gruppo dei pari e, qualora possibile e previsto nel P.E.I., alle famiglie dei minori.

L'organizzazione deve tenere conto delle necessità e problematiche di ogni minore e del gruppo "di casa", tenendo conto dei ritmi e tempi di vita, orientamenti culturali e religiosi,

nel rispetto della loro dignità e gestendo le problematiche che possono insorgere, assicurando tutela e accudimento ai minori accolti.

La presenza dei genitori e dell'educatore è organizzata in modo tale da permettere una loro compresenza adeguata al numero dei minori presenti e alle attività svolte (attività di studio di gruppo o individuale, attività ludico ricreative, accompagnamenti per incontri con la famiglia d'origine e i Servizi, ...), ovvero in relazione a situazioni contingenti (avvio e conclusione del percorso di affido, ...). I genitori della C.F. curano con l'educatore la programmazione degli interventi educativi per i minori affidati.

La C.F., in accordo con il Servizio inviante, si occupa delle pratiche inerenti gli aspetti anagrafici, di regolare presenza sul territorio, di salute e di frequenza di servizi educativi e scolastici dei minori accolti (es. documento di identità, permesso di soggiorno, iscrizione sanitaria e scolastica, vaccinazioni,).

In caso di ricovero in strutture ospedaliere, la C.F. garantisce la presenza in ospedale e ogni forma d'assistenza necessaria al minore e le adeguate cure post-degenza e relativa convalescenza.

Nell'organizzare i propri periodi di vacanza i genitori della C.F. si ricordano, in merito al periodo di assenza da Genova e alla sua durata, con il Servizio Affido e con i Servizi invianti; è inoltre possibile la partecipazione dei minori affidati a soggiorni e iniziative diurne esterne alla C.F.. In ogni caso tale partecipazione deve essere autorizzata preventivamente dai Servizi Sociali invianti, anche al fine di verificare che in tale periodo sia assicurata adeguata tutela e cura del minore.

Nei casi di allontanamento arbitrario di un minore dalla C.F. (allontanamento spontaneo, mancato rientro o sottrazione del minore da parte di familiari o di terzi, ...), i genitori di C.F. ne danno immediata e formale comunicazione scritta (tramite fax o email) a:

- i competenti uffici di Polizia (anche ferroviaria) con descrizione del minore e di elementi utili ai fini del rintraccio;
- l'Autorità Giudiziaria che ha emesso provvedimento per la tutela del minore;
- l'ATS/UCST che ha richiesto l'inserimento e, negli orari di chiusura del Servizio Sociale, al COA (tel. 0105577966);
- i genitori, qualora opportuno e specificato nel PEI.

Parimenti la C.F. dà comunicazione ai soggetti di cui sopra in caso di rientro del minore.



La C.F. aderisce a un Ente legalmente riconosciuto con caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa d'Utilità Sociale (ONLUS), che garantisce alla coppia e all'educatore la formazione e la supervisione previste che cura l'informazione, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni correlate all'affido. Con il supporto di tale Ente la C.F. promuove l'affido familiare e opera un'attiva sensibilizzazione sul tema, anche facendosi promotrice e parte attiva di altre esperienze di accoglienza.

**e) Finalità e modalità dell'accoglienza in C.F.**

La C.F. è connotata da peculiare flessibilità nello sviluppo dei diversi progetti educativi individuali dei minori accolti, tenendo conto che questi sono allontanati dalla loro famiglia per problemi quali l'incuria o la grave trascuratezza, il maltrattamento fisico e/o psicologico, la violenza assistita, la grave e persistente conflittualità tra i genitori o all'interno del nucleo familiare.

La C.F. accoglie i minori per un periodo limitato, in media un anno - massimo due, periodo entro il quale i Servizi e il Tribunale lavorano per predisporre un progetto definitivo che preveda il rientro del minore presso la sua famiglia, l'affido familiare, l'adozione o altra collocazione ritenuta adeguata alle esigenze del minore. Solo in casi eccezionali, secondo il preminente interesse del minore, è possibile il prosieguo dell'accoglienza in C.F., concordato dal Servizio inviante con il Servizio affidi e la C.F..

Per ogni minore a lei affidato la C.F. rappresenta, per tutto il periodo di accoglienza, la "sua famiglia": garantisce perciò un clima di accoglienza, calore ed affetto e offre ai minori tutela, cura, supporto emotivo ed educativo, occasioni di concretizzazione del rapporto di fiducia, del rispetto reciproco, del legame affettivo - costruttivo necessari ad uno sviluppo sano; laddove è previsto e possibile è agevolato il mantenimento delle relazioni con la famiglia. Per ogni minore accolto la C.F. cura la redazione di un "diario" da consegnare alla famiglia che lo accoglierà successivamente (sua famiglia d'origine, famiglia affidataria, famiglia adottiva). Per ogni minore è necessaria una progettualità personalizzata, che, attraverso un lavoro concertato tra Servizio inviante, C.F., lo stesso minore e, per quanto possibile, la sua famiglia, si sviluppa su due livelli d'esplicitazione:

**a) il progetto di affidamento in C.F.** (che fa parte del più complessivo Progetto Quadro del Servizio Sociale inviante, nel rispetto dell'interesse superiore del bambino e di quanto eventualmente disposto dall'Autorità Giudiziaria competente) predisposto dal Servizio inviante con il Servizio Affidi e condiviso con i genitori di C.F., che indica le

motivazioni che hanno portato alla presentazione della richiesta, la finalità dell'accoglienza, i tempi e gli obiettivi del progetto di affidamento in C.F.,

- b) **il progetto educativo individuale (PEI)** redatto dalla C.F. in collaborazione con il Servizio inviante e il Servizio Affidi, utilizzando lo strumento fornito dal Comune di Genova, che definisce ed esplicita le fragilità esistenziali del bambino accolto, gli aspetti relazionali e di socialità, le dimensioni di tutela di cui occuparsi, i fattori educativi e di riparazione su cui intervenire, tempi di realizzazione.

La C.F., durante il primo periodo (1/3 mesi), cura l'osservazione del minore e la conseguente migliore definizione dei bisogni, il cui esito è trasmesso al Servizio inviante.

Il PEI viene definito e realizzato dalla C.F. in stretto raccordo con gli operatori dei Servizi sociali e sociosanitari territoriali e coinvolgendo sempre il bambino e ogni qualvolta sia possibile anche la sua famiglia: il coinvolgimento del bambino deve essere sempre previsto, proporzionato all'età e al suo livello di comprensione: si dovrà modulare il linguaggio, rispettare tempi, creare situazioni adeguate al momento di vita.

Il PEI è funzionale all'integrazione tra i diversi attori del processo di accoglienza negli ambiti relazionale, scolastico, formativo, lavorativo ed extrascolastico, è redatto in collaborazione con i Servizi sociali e sanitari competenti e in conformità con quanto eventualmente disposto dal Tribunale per i Minorenni. Va rivisto e aggiornato almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta sia necessario in relazione ai cambiamenti avvenuti, con la partecipazione di tutte le parti coinvolte e interessate, che lo controfirmeranno. Ciò richiede una continuità di lavoro tra la C.F. e i Servizi Sociali invianti. Copia del PEI, sottoscritto dalla C.F., dal Servizio inviante e – se possibile- dal minore, è conservata, con i successivi aggiornamenti, nella cartella relativa allo stesso, sia in C.F. sia in ATS/UCST.

Il PEI è finalizzato a:

- individuare obiettivi evolutivi generali e specifici, con le relative strategie e le azioni operative funzionali al loro raggiungimento
- elaborare uno specifico progetto di sostegno alla comprensione e rielaborazione dei vissuti e della storia personale, cura del trauma;
- sostenere l'acquisizione di autonomie e competenze del bambino nelle aree in cui risultano carenti e valorizzare le risorse presenti, (migliorare la cura della sua persona e delle cose),

- curare (mantenere) le relazioni con la famiglia e il contesto parentale o con altri riferimenti significativi attraverso opportune modalità e tempi.

Esso descrive (anche) le modalità per:

- aiutare il bambino/ragazzo a cogliere il senso dell'esperienza che sta vivendo all'interno della C.F., mirata a assicurargli una situazione familiare stabile e serena, in una prospettiva evolutiva;

- curare l'integrazione nel nuovo contesto sociale di riferimento, aiutandolo a strutturare relazioni positive con gli altri ospiti e con i coetanei, nonché con gli adulti della C.F.;

- sollecitare l'acquisizione delle autonomie e la cura nella gestione della persona e delle cose;

- supportare l'integrazione in ambito scolastico, formativo, lavorativo ed extrascolastico;

- gestire il rapporto degli ospiti con la famiglia, nonché le forme e i tempi degli incontri con questa, in accordo con i servizi sociali e sanitari competenti, e in conformità con quanto eventualmente disposto dal Tribunale per i Minorenni;

- assicurare il sostegno morale ed educativo negli eventuali percorsi giudiziari;

- assicurare il supporto durante eventuali periodi di cura, terapia e ricovero ospedaliero.

L'intervento espresso nel PEI è sviluppato attraverso la vita familiare, con particolare attenzione a:

- attività di accudimento essenziali per la protezione del minore (pranzo e cena, cura della salute psico-fisica del minore, igiene personale e degli ambienti, visite mediche, acquisto e cura del vestiario e di accessori per scuola e tempo libero, ...);

- sviluppo e cura di relazioni affettive positive e significative, caratterizzate da un rapporto di tipo genitoriale;

- supporto educativo e scolastico individuale;

- fruizione delle risorse territoriali (scuola, attività sportive, gruppi associativi, altri contatti con le realtà del territorio, ...), garantendo ad ogni minore la partecipazione ad attività secondo i suoi orientamenti e attitudini;

- promozione e mantenimento delle relazioni significative del minore (famiglia, amici, ...), con mantenimento dei rapporti con i servizi sociali e sanitari territoriali e con le scuole.

Nel PEI deve essere indicata l'articolazione di tutte le assenze programmabili (rientri a casa, vacanze con la famiglia, partecipazione a soggiorni organizzati da altri soggetti, stage, ...),

che devono essere state valutate, concordate e preventivamente autorizzate dall'ATS/UCST inviante, anche al fine di verificare che in tale periodo sia assicurata adeguata tutela e cura del minore.

**f) Modalità d'accesso, avvio e conclusione dei progetti di affidamento in C.F.**

Le richieste per le C.F., tramite specifica scheda che comprende la descrizione della situazione personale e familiare del minore (analisi dei bisogni, riferimento ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e al progetto-quadro per il minore e la sua famiglia di origine, la proposta di progetto di affido in C.F.), sono presentate da ATS/UCST al Servizio Affidato del Comune di Genova che, in relazione alla disponibilità ed alle caratteristiche del gruppo-famiglia, del minore e del progetto di affido, propone il caso alla Casa Famiglia. La C.F., dal momento della ricezione della richiesta, risponde al Servizio Affidato in forma scritta (via e-mail), motivando l'eventuale risposta negativa.

ATS/UCST possono presentare al Servizio Affidato richieste urgenti per minori già conosciuti o meno, che si trovino in situazione di vita critica per le quali siano necessarie azioni rapide finalizzate alla loro protezione. Anche per tali richieste la C.F. invia al Servizio Affidato risposta scritta e motivata via mail.

La C.F. informa tempestivamente il Servizio Affidato del Comune di Genova di eventuali richieste, inserimenti e dimissioni di minori in carico ai Servizi di altri Comuni,

Nella fase di avvio dell'affidamento in C.F. particolare cura è dedicata all'accoglienza e conoscenza del minore e al suo ingresso e ambientamento, con un'azione di "accompagnamento" alla nuova sistemazione (conoscenza del minore, dei suoi interessi-impegni, presentazione degli altri bambini/ragazzi e delle "regole" della casa, ecc.).

È un momento delicato che viene gestito in modo da assicurare un buon inserimento, in equilibrio con il gruppo dei minori di C.F., che possono anche aver timore di perdere spazi, abitudini e affetti già acquisiti.

Nella fase di avvio può essere previsto, secondo quanto indicato nel PEI, un progressivo incremento delle giornate di presenza del minore in C.F. garantendo nelle altre l'impegno della C.F. per incontri con il Servizio Sociale inviante, il minore e la sua famiglia, contatti con la scuola, ecc.

La conclusione del progetto di affidamento in C.F. (parte del PEI) è concordata e programmata con adeguato anticipo con il Servizio Sociale inviante e il Servizio Affidato, con il minore e, ove possibile, con la sua famiglia, e avviene:

- per raggiungimento degli obiettivi previsti;

- per il sopraggiungere di problematiche non riscontrabili all'inizio del percorso di affidamento, che rendono la C.F. inadeguata alle esigenze del minore o la presenza dello stesso disfunzionale rispetto al gruppo dei minori già inseriti nella C.F. (es. agiti gravi messi in atto in modo continuativo e insistente dal minore e rispetto ai quali siano risultati inefficaci gli interventi della C.F. stessa).

La C.F. non può quindi procedere a dimissioni unilaterali dei minori inseriti, ai quali deve essere garantita la massima tutela.

Il momento della conclusione dell'affidamento in C.F. è un passaggio delicato che richiede presenza e attenzione da parte della C.F., perché può scatenare ansie e timori: prevede perciò un "accompagnamento" alla nuova accoglienza. In caso di adozione o di affidamento familiare va dedicata particolare attenzione alla fase di conoscenza del minore con la nuova famiglia e al passaggio a questa di tutte le informazioni, concordate con il Servizio, utili alla migliore accoglienza del minore e va stabilita, con il Servizio inviante e la nuova famiglia, la migliore modalità di mantenimento dei contatti, nelle forme e modi più opportuni, nella logica della garanzia del diritto alla continuità degli affetti. Nel caso di rientro del minore nella sua famiglia occorre favorire la progressiva riassunzione di responsabilità genitoriali da parte dei genitori del minore (ad esempio contatti con la scuola, il pediatra, gruppi di riferimento o attività seguite dal minore), valutando con il Servizio inviante l'opportunità e la migliore modalità di mantenimento dei contatti, nella logica della garanzia del diritto alla continuità degli affetti.

In tale fase potrà essere previsto, secondo quanto regolamentato nel progetto educativo individuale (PEI) un progressivo decremento delle giornate di presenza del minore in C.F. garantendo nelle altre l'impegno della C.F. per incontri con il Servizio Sociale inviante, il minore, la famiglia, ecc.

Sono oggetto di debito informativo verso l'Amministrazione accreditante:

- le date di avvio e di conclusione dei progetti di affidamento in C.F.;
- le giornate di presenza dei minori inseriti da ATS/UCST;
- le richieste, date di avvio e di conclusione di inserimenti da parte di Servizi di altri Comuni;
- l'elenco degli eventuali reclami ricevuti, con specificate le modalità di trattamento e di gestione.

**Art. 5 - Documentazione da conservare aggiornata a cura dei genitori della C.F.**

La Casa Famiglia compila e tiene aggiornata la documentazione relativa a:

- Carta dei Servizi/Progetto di gestione; riunioni d'équipe di C.F., eventi significativi della giornata e della vita di C.F. – es. registrazione di eventuali reclami, attività di supervisione e formazione, cartella personale per ciascun minore contenente documenti d'identità, sanitari e scolastici, il progetto di affidamento in C.F., il PEI aggiornato, ...)
- registro dei minori affidati alla C.F. (data avvio e di conclusione dell'accoglienza in C.F., assenze prolungate, ...);
- educatore (titolo professionale, curriculum, contratto, rilevazione presenze), supervisore (titolo professionale, curriculum, contratto), eventuale collaboratore familiare (contratto, rilevazione presenze) e volontari (nome, attività, tempi, ...);
- alloggio (autorizzazione al funzionamento, interventi di manutenzione degli ambienti e degli impianti, locazione o proprietà dell'immobile, ...).

#### **Art. 6 - Retta**

A sostegno del progetto di affidamento in C.F., la Civica Amministrazione corrisponderà, per le giornate di presenza di ciascun minore, la retta di € 53,37.

Nella retta sono comprese tutte le spese relative alla gestione della C.F. e all'accoglienza dei minori, fra cui in particolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- le spese per vitto, vestiario, tutela della salute dei minori accolti, nel rispetto della singola identità culturale, assicurando quanto prescritto dal medico e le spese necessarie all'attuazione del PEI (ad esempio: attività di socializzazione, attività sportiva individuale, gite scolastiche, spese per disbrigo pratiche e documenti, ...);
- il costo dell'educatore (calcolato secondo le tabelle contrattuali del CCNL di riferimento), dell'eventuale collaboratore familiare e della supervisione;
- le spese per l'alloggio (manutenzione ordinaria, utenze, affitto, ...), per materiale di pulizia, cancelleria e altri acquisti;
- il costo dell'assicurazione (struttura, ospiti, personale, volontari).

#### **Art. 7 – Accordo di accreditamento e impegni della Civica Amministrazione**

Costituiscono accordo di accreditamento, di cui all'art. 33 L.R. 42/2012:

- il presente disciplinare,
- l'istanza di accreditamento e i relativi allegati,
- il provvedimento amministrativo di accreditamento.

Il processo di accreditamento è condizione indispensabile alla stipula di contratti con la C.A., pur non vincolando la stessa all'inserimento di minori presso le C.F. accreditate.

Il Comune revoca l'accREDITamento qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti alla sottoscrizione del contratto, nonché in caso di mancato adeguamento della struttura/servizio a ulteriori norme nazionali e regionali in materia.

Al fine di porre a proprio carico il costo del servizio per la collocazione in affidamento in Casa Famiglia di minori inviati dal Comune di Genova, la C.A. s'impegna a stipulare accordo contrattuale periodico con i genitori della C.F. accreditata.